

VERBALE DI ACCORDO

Addì 16 gennaio 2012, presso la sede di Confetra in Roma, in Via Panama nr. 62, si sono incontrati:

- DHL Global Forwarding (Italy) S.p.A. - Divisione Freight - in persona del sig. Riccardo Orlandi assistito dal dott. Fabio Marrocco di Confetra;
- le Segreterie Nazionali di Filtr CGIL, Filtr CISL e Ultrasporti UIL nelle persone dei sigg.ri, Domenico D'Ercole, Arnaldo Neri e Giuseppe Filippone.

P R E M E S S O C H E

L'art. 33 c. 12 della L. nr. 183/11, in attuazione del decreto legge 6 luglio 2011 nr. 98 convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011 nr. 111, ha prorogato per il periodo di imposta 2012, le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro previste dall'art. 2 c. 1 lett. c) del decreto legge 27 maggio 2008 nr. 93 convertito con modificazioni dalla L. nr. 126/08.

Tutto ciò premesso e ritenuto, che costituisce parte integrante del presente verbale di accordo, le Parti convengono quanto segue:

1. per l'anno 2012 con il presente accordo le disposizioni del vigente CCNL sono recepite dalla presente intesa, ai sensi della Circolare 3/E dell'Agenzia delle Entrate/Ministero del Lavoro del 14 febbraio 2011 per gli istituti che, considerando quanto avvenuto in materia nel triennio 2009, 2010 e 2011, sono riconducibili ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.

2. L'Azienda, pertanto, applicherà dette agevolazioni fiscali - che saranno determinate con l'apposito decreto di cui all'art. 33 c. 12 della L. 183/11 - a tali istituti, così come disciplinati dal vigente CCNL (quali, a mero titolo esemplificativo, il trattamento economico per lavoro supplementare, straordinario, notturno, festivo e domenicale, ecc.) erogati nell'anno 2012, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e delle indicazioni ministeriali e dell'Agenzia delle Entrate, considerando quanto avvenuto nel triennio 2009, 2010 e 2011.

3. L'Azienda darà comunicazione ai lavoratori dell'attuazione del presente accordo.


4. L'Azienda applicherà le agevolazioni fiscali a tutti i lavoratori.

5. L'Azienda informerà le rispettive RSA dell'attuazione della presente intesa.

6. Quanto convenuto tra le Parti ha carattere sussidiario e cedevole rispetto ad eventuali intese aziendali.

Letto, Confermato e Sottoscritto.

DHL Global Forwarding (Italy) S.p.A.



Le OO.SS.

